

COMUNE DI MONTEU ROERO

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12040 - Tel. 0173.90.131 - Fax 0173.96.09.14 E-MAIL monteu.roero@cert.ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 datato 08 Aprile 2010

Approvazione del nuovo regolamento con delibera C.C. n° 20 del 07 Agosto 2019;

1 modificata approvata con delibera C.C. n° 25 del_ 25 Luglio 2024.

ART. 1 - COMPOSIZIONE

- 1 La *Commissione Locale per il Paesaggio*, come normata dall'art. 148, D. Lgs. 22/1/2004, n. 42, dalla L.R. 1/12/2008, n. 32 e dalla D.G.R. 1/12/2008, n. 34-10229 e s.m. ed i., è istituita dal Comune o sue forme associative, con competenze tecnico scientifiche al fine di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, D. Lgs. 22/1/2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.
- 2 Si rammentano altresì le attribuzioni previste dagli articoli 3 e 4, D.P.G.R. 23/1/2017, n. 2/R.
- 3 Richiamate le Leggi Regionali:
 - n° 26/2015 art. 28;
 - n° 28/2015 art. 22;
 - n° 19/2018 art. 93
 - n° 15/2020 art. 44

con le quali sono stati in parte modificati i requisiti di composizione e funzionamento delle commissioni.

- 4 Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 22/12/2020, n° 2-2640 con il quale sono ste impartite nuove determinazioni in merito ai requisiti di organizzazione di competenza tecnico-scientifica delle Commissioni Locali del paesaggio;
- 5 La *Commissione* è composta da un numero dispari di componenti e non inferiore a tre. In caso di nomina di soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di cui alle lett.b) e c) del comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n° 32/2008 e s.m.i , il rapporto tra soggetto laureati e non laureati deve attenersi alla seguente articolazione:
 - a) commissione con 3 componenti: non più di un soggetto non laureato;
 - b) commissione con 5 componenti; non più di due soggetti non laureati;
 - c) commissioni con 7 o 9 componenti: non più di tre soggetti non laureati

Nel provvedimento di nomina della commissione o di nomina di singoli componenti sostitutivi della stessa commissione, devono essere specificate le competenze rappresentate in considerazione dei beni paesaggistici e delle componenti paesaggistiche che contraddistinguono i territori di competenza e dev'essere verificato che almeno uno dei componenti sia in possesso di laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso del beni architettonici e culturali.

Con riferimento ai disposti del comma 5 dell'articolo 4 della L.R. n° 32/2008 e s.m. ed i.., i Comuni o le loro forme associative, nel provvedimento di nomina della commissione devono verificare l'insussistenza di precedenti incarichi nell'ambito della medesima commissione che, sommati alla durata del nuovo mandato, configurino un periodo superiore a dieci anni consecutivi del mandato.

- I Comuni, o gli Enti capofila della forma associativa di Comuni, devono certificare il rispetto dei presenti criteri e il possesso dei requisiti indicati in legge attraverso la compilazione della scheda di certificazione dei requisiti della Commissione Locale per il paesaggio (allegato b alla deliberazione G.R. n 2-2640).
- 6 I candidati a componente della commissione, all'interno dei curricula individuali allegati alle candidature presentate, devono documentare quanto segue:
- il possesso del titolo di studio attinente alle discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, della Legge Regionale n° 32/2008, cosi' come da ultimo sostituito dall'articolo 93 della Legge Regionale 17 Dicembre 2018, n° 19 e modificato dall'articolo 41 della Legge Regionale 09 Luglio 2020, n° 15 per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del

- medesimo comma 2 dell'articolo 4. Ovvero del diploma di scuola secondaria di secondo grado per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 citato;
- l'iscrizione al relativo albo professionale, con definizione dei limiti temporali di iscrizione, necessaria per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della Legge Regionale n° 32/2008 e s.m. ed i.;
- il possesso dell'attestato di partecipazione a un corso di formazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione Piemonte, secondo le modalità stabilite nell'allegato "C" della deliberazione G.R. n°2-2640 del 22 Dicembre 2020; detto attestato è necessario per i candidati di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della Legge Regionale n° 32/2008 e s.m. ed i.
- le eventuali precedenti nomine in qualità di componente di commissioni locali per il paesaggio nonchè a partecipazione ad altri corsi di formazione, diversi da quelli di cui all'allegato "C" sopra citato, attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio;
- l'esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione alle dipendente della pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a9 del comma 2 dell'articolo 4, della Legge Regionale n° 32/2008/ e s.m. ed i. e, in particolare, l'esperienza attinente alla tutela del paesaggio maturata per un periodo di almeno;
 a) cinque anni dal conseguimento della laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento;
 - b) sette anni dal conseguimento delle laure di primo livello;
 - c) dieci anni dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- nel caso di esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione, i curricula, nella descrizione della attività svolte riconducibili alla tutela del paesaggio, devono documentare, con specificazione dei rispettivi periodi lavorativi e delle relative autorizzazioni/pareri ottenuti, le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di interventi in ambiti vincolati, o su immobili definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale n° 56/1977, nonchè di attività di consulenza tecnica alla stessa progettazione o di collaborazione alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica, o attività professionali di progettazione di parchi, giardini urbani, aree di interesse naturalistico o agronomico;
- nel caso di esperienza lavorativa maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione, i curricula devono dimostrare, con indicazione dei periodi lavorativi, lo svolgimento di specifiche funzioni nel settore della tutela del paesaggio a servizio della pubblica amministrazione, documentando in particolare le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di valutazione dei progetti di interventi su immobili soggetti a vincolo di tutela paesaggistica o definito di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale n° 56/1977, nonché le collaborazione alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica.

ART. 2 - NOMINA, DURATA E COMPENSI

- 1 La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, previo verifica del possesso dei requisiti indicati in legge e a seguito di comparazione dei curricula delle candidature in materia di incompatibilità. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente articolo 1.
- 2 La durata in carica della *Commissione* è fissata in anni cinque.

- 3 Alla scadenza del termine di cui al comma 2, la *Commissione* si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova *Commissione* e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza.
- 4 Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per trasferte, sopralluoghi, indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti nelle forme previste per Legge o Regolamento.
- 5 Con riferimento alla pluralità di competenze rappresentate dai componenti della commissione, di cui al comma 3 dell'articolo 4 della L.R. n° 32/2008 e s.m. ed i.:
 - nel provvedimento di nomina della commissione, o di nomina di singoli componenti sostitutivi della stessa commissione;
 - devono essere specificate le competenze rappresentate in considerazione dei beni paesaggistici e delle componenti paesaggistiche che contraddistinguono il territorio di competenza (ad es. le competenze nelle scienze agrarie o forestali e nella gestione del patrimonio naturale per territori con estere superfici boschive), e, dev'essere verificato che almeno uno dei componenti sia in possesso di laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali;
 - devono verificare l'insussistenza di precedenti incarichi nell'ambito della medesima commissione che, sommati alla durata del nuovo mandato, configurino un periodo superiore a dieci anni consecutivi del mandato
 - Il Comune deve certificare il rispetto dei presenti criteri e il possesso dei requisiti indicati in legge attraverso la compilazione della scheda di certificazione dei requisiti della Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'allegato B) alla deliberazione de G. R. n° 2-2640del 22 Dicembre 2020.

ART. 3 - CASI DI INCOMPATIBILITA'

- 1 La carica di membro della *Commissione* è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia, con quella di membro di altre Commissioni comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio, membro dello sportello unico per l'edilizia o dello sportello unico per le attività produttive a servizio dei Comune.
- 2- Sono parimenti incompatibili i tecnici dell'Amministrazione interessata, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
- 3 I membri della **Commissione** devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

ART. 4 - CASI DI DECADENZA DEI COMMISSARI

- 1 Le incompatibilità di cui all'art. 3, ancorchè insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la *Commissione*.
- 2 L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della **Commissione** determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente la **Commissione**.

3 - Ricorrendo le situazioni di cui agli articoli **10,11** e **14**, la decadenza è pronunciata con deliberazione della giunta comunale.

ART. 5 - ATTRIBUZIONI

- 1 La *Commissione* nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
 - a) Esprime parere obbligatorio non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del comune;
 - b) Esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, ultimo comma della L.R. 56/77 e s.m. ed i.

2 - La *Commissione* può inoltre:

- a) Chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
- b) Effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
- c) Convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
- d) Attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.
- 3 La **Commissione**, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

ART. 6 – ORGANI E PROCEDURE

- 1 La *Commissione* elegge nella prima seduta il presidente. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte da un altro componente a tal fine individuato.
- 2 La *Commissione* si riunisce in base alle necessità rappresentate dal Responsabile del Servizio nella sede del Comune di Monteu Roero.
- 3 La seduta è convocata dal Presidente e/o dal Responsabile del Servizio. La convocazione avviene tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica.
- 4 Le riunioni della *Commissione* non sono pubbliche.
- 5 Le funzioni di segretario sono esercitate da un componente della *Commissione* scelto dal presidente.
- 6 Per la validità delle sedute e dei pareri della *Commissione* è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica di cui uno deve essere il presidente o il sostituto del presidente di cui al comma 1.
- 7 I pareri della *Commissione* si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del presidente.
- 8 La *Commissione* deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

- 9 Il Segretario della *Commissione* redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune.
- 10 Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero ed i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richieste dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
- 11 Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della *Commissione*, dai membri componenti.

ART. 7 – ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1 Il Comune, attraverso proprio personale, istruisce i procedimenti, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla *Commissione*, predispone la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, al Soprintendente, entro i termini previsti dall'art. 146, comma 7 del D. Lgs. 42/04, dando nel contempo comunicazione all'interessato dello inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
- 2 Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04.
- 3 Ai fini di quanto previsto negli articoli precedenti, l'Amministrazione nomina un apposito Responsabile del Procedimento in modo da garantire differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

ART. 8 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

- 1 La **Commissione** è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini richiamati nel comma 30 precedente.
- 2 Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 15° comma, della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la *Commissione* deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.
- 3 La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

ART. 9 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.